



rivanti, ad esempio, dalle rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti non sono più nulle ma solo annullabili. Da sottolineare che il regime della nullità in oggetto era stato previsto fin dalla prima stesura dello statuto del contribuente.

Anche le modifiche al contenzioso tributario apportate con il dlgs 220/2023 riservano sorprese di non poco conto. È rimasta lettera morta la disposizione contenuta nell'articolo 19 della legge delega in base alla quale: "al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini". Nel passaggio fra la delega e i decreti attuativi in materia di accertamento si sono perse anche le tracce delle aperture, tutte pro-contribuenti, relative alla revisione della disciplina delle società di comodo e degli accertamenti alle c.d. società a ristretta base societaria.

In relazione alle prime l'articolo 9 della legge delega prevedeva l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, per il calcolo del c.d. test di operatività e la contestuale previsione di nuove cause di esclusione dal regime delle comodo che tenessero conto della presenza di dipendenti e del concreto ed effettivo svolgimento dell'attività d'impresa. Per gli accertamenti alla ristretta base societaria la delega fiscale disponeva invece precisi limiti all'accertamento degli uffici in tutti i casi in cui la contestazione avesse ad oggetto la sola deducibilità dei costi e non la loro inesistenza.

— © Riproduzione riservata — ■